



Roma 11 novembre 2014

Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
spm@postacert.sanita.it
segreteriaministro@sanita.it

Sottosegretario di Stato
Dott. Vito De Filippo
segreteria.defilippo@sanita.it

Direttore Generale Sanità Animale e Farmaco veterinario
Dott. Silvio Borrello
dgsa@postacert.sanita.it

Oggetto: Legge delega n. 154/2014 - Richiesta di esercitare potestà conferita a Stati membri affinché né per le movimentazioni non commerciali che per quelle commerciali sia permessa l'introduzione di cani, gatti e furetti senza il protocollo vaccinale contro la rabbia concluso e che quindi rimangano immutate le norme attuali a tutela degli animali e della salute pubblica

Egredi Ministro, Sottosegretario, Direttore,

la Legge 154 del 7 ottobre 2014 *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre* - all'articolo 1, contiene la delega al Governo per l'attuazione di direttive europee tra le quali anche la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti fissandone il termine di recepimento al 28 dicembre 2014.

Ai sensi della citata direttiva 2013/31/UE per formare oggetto di scambi cani, gatti e furetti devono soddisfare anche le condizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 576/2013 che al comma 1 conferisce agli stati membri la

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma
Tel +39 064461325
Fax +39 064461326
info@lav.it
www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale.



possibilità di autorizzare, in deroga all'art. 6, lettera b) i movimenti a carattere non commerciale tra gli stessi di cani, gatti e furetti che abbiano:

- a) meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia
- b) tra le 12 e le 16 settimane vaccinati contro la rabbia ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all'allegato III, punto 2, lettera e).

Tale autorizzazione, come specificato al comma 2 dell'articolo 7, può essere concessa solo se:

- a) il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia
- b) gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica con forme ai requisiti di validità di cui all'allegato III.

La LAV esprime seria preoccupazione per le possibili citate pericolose deroghe sia per motivi di benessere animale che di salute pubblica.

La rabbia infatti è ancora estremamente diffusa nei Paesi dell'Est Europa dai quali, come è noto, provengono i cuccioli di cani e gatti introdotti Italia per finalità commerciali, un'introduzione peraltro spesso effettuata non in conformità alla legislazione vigente tanto che, nel 2010, nel sistema giuridico italiano sono stati introdotti, con Legge 201, il reato di traffico illecito di animali da compagnia e la fattispecie amministrativa di introduzione illecita. E non solo, sia la fattispecie penale che quella amministrativa prevedono un'aggravante se i cuccioli hanno un'età inferiore alle 12 settimane, esplicita volontà del legislatore di garantire il benessere degli animali movimentati e la salute pubblica.

La necessità di non abbassare la guardia emerge in tutta la sua chiarezza consultando il *Rabies Bulletin*, pagina ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui emerge come nel 2013 in Ungheria nei Paesi dell'Est la rabbia sia ancora diffusa tra i domestici e i selvatici.

In questo contesto, le deroghe previste dall'articolo 7 comma 1 del Regolamento (UE) n. 576/2013 rappresentano un rischio sanitario concreto e attuale così come è altamente rischioso lasciare la possibilità al proprietario dell'animale o a persona autorizzata di fornire una dichiarazione attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325
Fax +39 064461326
info@lav.it
www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



Per quanto sopra esposto la LAV chiede che l'Italia eserciti la potestà conferitale dal Regolamento (UE) n. 576/2013 di non utilizzare la deroga di cui all'articolo 7 comma 1 del citato Regolamento così come richiamata anche dalla Direttiva europea 31/2013 di modifica della Direttiva 92/65 CEE, affinché né per le movimentazioni non commerciali che per quelle commerciali sia permessa l'introduzione di cani, gatti e furetti senza il protocollo vaccinale contro la rabbia concluso e che quindi rimangano immutate le norme attuali a tutela degli animali e della salute pubblica.

In attesa di conoscere le Vostre determinazioni in materia su questa importante tematica, chiedendo di poter essere consultati nella stesura del Disegno di Legge di recepimento, porgiamo distinti saluti.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325
Fax +39 064461326
info@lav.it
www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale